

Bullismo e Cyber bullismo

Indice:

1. **Introduzione**
2. **Bullismo e cyber bullismo**
3. **Segnali**
4. **Segnalazione dei casi: cosa dice la legge 71**
5. **Come segnalare: quali strumenti e a chi.**
6. **Cosa si può fare in classe**

1. Introduzione

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo ed ha messo a disposizione delle scuole varie risorse per contrastare questo fenomeno. Tra le altre ha previsto che "...Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyber bullismo..." (dalla legge 71-2017).

(link alla legge)

Tale docente è stato attualmente individuato nella figura della prof. Barilli

Il referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyber bullismo e di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e-policy d'istituto.

A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

2. Bullismo e cyber bullismo

I comportamenti definibili "**Bullismo**" possono esprimersi nelle forme più varie e non sono tratteggiabili a priori, se non contestualizzandoli. Le caratteristiche che aiutano a individuarli e a distinguerli dallo scherzo, dalle intemperanze caratteriali, dai diverbi usuali fra i ragazzi sono **la costanza nel tempo e la ripetitività, l'asimmetria (disuguaglianza di forza e di potere), il disagio della/e vittima/e**. Il bullismo si esplica infatti con comportamenti e atteggiamenti costanti e ripetitivi di arroganza, prepotenza, prevaricazione, disprezzo, dileggio, emarginazione, esclusione ai danni di una o più persone, agiti da un solo soggetto, ma in genere da un gruppo.

Nel caso del **Cyberbullismo** le molestie sono attuate attraverso strumenti tecnologici:

-invio di sms, messaggi in chat, e-mail offensive o di minaccia;

-diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima, attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle mailing-list o nelle chat-line;

-pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

Dal testo della legge 71

per «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di **pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali** in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la **diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Rispetto al bullismo nel cyber bullismo sono evidenti **l'assenza di limiti temporali e spaziali, l'anonimato del molestatore, l'indebolimento delle regole etiche**. Aumenta quindi il distacco emotivo tra gesto e significato. La vittima vive in un costante stato di agitazione, non è al sicuro nemmeno tra le mura domestiche. Gli adulti sono all'oscuro di queste dinamiche perché non hanno, o non vogliono avere, accesso alle comunicazioni in rete dei ragazzi.

3. Segnali

Il **bullo** può manifestare basso rendimento scolastico, disturbi del comportamento per l'incapacità di rispettare le regole, difficoltà relazionali.

La **vittima** si può caratterizzare per rifiuto del gruppo, non completa maturazione delle abilità sociali, tendenza alla solitudine, mancanza di autostima, vergogna e sensi di colpa. In genere si ha un evidente mutamento rispetto al solito comportamento: la vittima di bullismo da aperta, chiacchierona, serena, spesso con un buon rendimento scolastico, comincia a chiudersi in se stessa, a rifiutarsi di uscire, a perdere le amicizie, a peggiorare nel rendimento. Questi alunni possono mostrare segni di tristezza o di ansia o di risentimento nei confronti di compagni o di altri e riferire spontaneamente o su richiesta l'accaduto ad altri studenti, al personale scolastico, ai docenti con cui hanno più confidenza. E' probabile che i fatti riferiti siano accaduti per lo più al di fuori della scuola.

Ci sono inoltre eventi sentinella che possono segnalare una possibile vittima: caratteristiche fisiche, cultura-religione-etnia, look, timidezza, particolare sensibilità.

Rispetto al Bullismo nel Cyber bullismo si perde l'empatia; il bullo non è in grado di percepire il dolore che provoca perché non è fisico, chi posta non vede le reazioni della vittima: posta e poi fa altro e ciò che ha fatto non lascia un segno.

In generale nel **bullismo al femminile** la bulla tesse nell'ombra una rete di maldicenze. Queste modalità più indirette, infieriscono sull'aspetto emotivo della vittima, creando attorno a lei il vuoto.

I **contenuti "pericolosi"** comunicati/ricevuti a/da altri, messi/scaricati in rete, ovvero le tracce che possono comprovare l'utilizzo inappropriato degli strumenti digitali utilizzabili anche a scuola possono essere i seguenti:

- Contenuti afferenti alla privacy (foto personali, l'indirizzo di casa o il telefono, informazioni private proprie o di amici, foto o video pubblicati contro la propria volontà, di eventi privati, ecc.);
- Contenuti afferenti all'aggressività o alla violenza (messaggi minacciosi, commenti offensivi, pettegolezzi, informazioni false, foto o video imbarazzanti, virus, contenuti razzisti, che inneggiano al suicidio, immagini o video umilianti, insulti, videogiochi pensati per un pubblico adulto, ecc.);
- Contenuti afferenti alla sessualità: messaggi molesti, conversazioni (testo o voce) che connotano una relazione intima e/o sessualizzata, foto o video personali con nudità o abbigliamento succinto, immagini pornografiche, foto e video in cui persone di minore età sono coinvolte o assistono ad attività sessuali (pedopornografia), ecc.

4. Cosa dice la legge 71

Il minore fino al compimento dei 14 anni non è imputabile: per lui rispondono i genitori. Se il reato avviene tramite cellulare sono gli intestatari del contratto: quindi un genitore ha il dovere di vigilare; nei casi più gravi può venire tolta la patria potestà.

Segnalazione: il minore con più di 14 anni o il genitore/ tutore –per il minore sotto i 14 anni- può chiedere la rimozione /cancellazione dei contenuti pericolosi al gestore del sito internet o del social media ed eventualmente fare istanza al Garante per la privacy entro 48 ore (importante agire per tempo).

Ammonimento: la vittima può chiedere al Questore un ammonimento e, se il bullo non si ravvede, la vittima può fare denuncia. Il bullo può essere "messo alla prova" con il collocamento in comunità, la libertà controllata, incontri di mediazione con la vittima. Solo nei casi più gravi è previsto il carcere.

5. Come segnalare: quali strumenti e a chi.

Gli adulti - personale scolastico, genitori, responsabili di luoghi di aggregazione frequentate dai ragazzi quali Oratori e società sportive - devono creare una rete di collaborazione per far sì che i ragazzi imparino a fidarsi e a confidarsi. In particolare in Istituto ci si può rivolgere al docente referente.

I **docenti** possono proporre periodicamente alla classe momenti di confronto sui rischi delle comunicazioni on-line e in tali occasioni possono essere riferiti fatti o eventi personali o altrui che "allertano" l'insegnante.

Una "prova" di quanto riferito può essere presente nella memoria degli strumenti tecnologici utilizzati, può essere mostrata spontaneamente dall'alunno, può essere presentata da un reclamo dei genitori, può essere notata dall'insegnante che si accorge dell'infrazione in corso. Mentre il docente è autorizzato a controllare le strumentazioni della scuola, per controllare l'uso del telefono cellulare di un alunno si rivolge al genitore.

Per il telefono cellulare ci si può assicurare che l'alunno vittima salvi nel suo telefono ogni messaggio, voce/testo/immagine, conservando così il numero del mittente.

Gli insegnanti, anche con l'ausilio tecnico dell'Animatore digitale, possono provvedere ugualmente a conservare le prove della condotta incauta, scorretta o dell'abuso rilevate sui pc della scuola: soprattutto la data e l'ora, il contenuto dei messaggi e, se possibile, l'ID del mittente (es. username, mail, numero di telefono cellulare) o l'indirizzo web del profilo ed il suo contenuto.

Qualora ci si dovesse accorgere che l'alunno, usando il computer, si sta servendo di un servizio di messaggia istantanea, programma che permette di chattare in linea tramite testo, l'insegnante può copiare, incollare e stampare la conversazione. Per gli eventuali collegamenti non autorizzati a siti social network, video-hosting sites e altri website, l'insegnante può conservare il link, stampare la pagina o salvare la schermata su documento word. Per le e-mail si può stampare la mail o conservare l'intero messaggio, compresa l'intestazione del mittente.

Conservare la prova è utile per far conoscere l'accaduto in base alla gravità ai genitori degli alunni, al Dirigente scolastico e per le condotte criminose alla polizia.

Qualora non si disponga di prove, ma solo delle testimonianze dell'alunno, quantunque riferite a fatti accaduti al di fuori del contesto scolastico, **le notizie raccolte sono comunque comunicate ai genitori di tutti i soggetti coinvolti e per fatti rilevanti anche al Dirigente scolastico; per quelle criminose, anche alla polizia.**

Per le segnalazioni di fatti rilevati sono previsti i seguenti strumenti che i docenti possono utilizzare sulla base della gravità dell'accaduto:

-Annotazione del comportamento sul registro e comunicazione scritta ai genitori, che la devono restituire vistata;

-Convocazione scritta e colloquio con i genitori degli alunni, da parte dei docenti;
Relazione scritta al Dirigente scolastico.

In base all'urgenza le comunicazioni formali possono essere precedute da quelle informali, effettuate per le vie brevi.

Inoltre **per i reati meno gravi** la legge rimette ai genitori degli alunni la scelta di richiedere la punizione del colpevole, attraverso la querela.

Per i reati più gravi (es. pedopornografia) gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria (o più semplicemente agli organi di polizia territorialmente competenti).

In particolare per i fatti criminosi, ai fini della denuncia, la relazione deve essere redatta nel modo più accurato possibile, indicando i seguenti elementi: il fatto, il giorno dell'acquisizione del fatto nonché le fonti di prova già note e per quanto possibile, le generalità, il domicilio e quant'altro di utile a identificare la persona alla quale il reato è attribuito, la persona offesa, e tutti coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

6. Cosa si può fare in classe

Il bullismo in particolare può originarsi anche dall'exasperazione di conflitti presenti nel contesto scolastico. Il conflitto, presente in ogni normale intenzione, è da considerarsi come un campanello d'allarme e può degenerare in forme patologiche quando non lo si riconosce e gestisce in un'ottica evolutiva dei rapporti, di negoziazione e risoluzione. Se non gestito positivamente, infatti, il conflitto rischia di mutarsi e provocare effetti distruttivi sulle relazioni (prevaricazione e sofferenza) e sull'ambiente (alterazione del clima del gruppo-classe).

In considerazione dell'età degli alunni considerati possono prefigurarsi alcune forme di interazioni che possono evolvere verso tale fenomeno. Per prevenire e affrontare il bullismo dunque i docenti non solo identificano vittime e prepotenti in divenire, ma tutti insieme affrontano e intervengono sul gruppo-classe, coinvolgendo i genitori degli allievi.

L'elemento fondamentale per una buona riuscita dell'intervento educativo è infatti la corretta, compiuta e convinta ristrutturazione dell'ambiente sociale in cui tale fenomeno si verifica, e in particolare delle relazioni nel contesto della classe. Gli atteggiamenti degli alunni, così come quelli dei loro genitori, possono giocare un ruolo molto significativo nel ridurre la dimensione del fenomeno.

Gli interventi mirati sul gruppo classe sono gestiti in collaborazione dal team dei docenti della classe e d'intesa con le famiglie - ad esempio con percorsi di mediazione volta alla gestione positiva del conflitto, con gruppi di discussione (circle time), con rappresentazioni e attività di role-play sull'argomento del bullismo, con le strategie del problem solving.

Vengono intrapresi anche i percorsi individualizzati di sostegno alle vittime, volti a incrementarne l'autostima e l'assertività e a potenziare le risorse di interazione sociale, mentre i prevaricatori sono destinatari di interventi mirati a smuoverne le competenze empatiche e a favorire una loro condivisione delle norme morali.

Anche in relazione alle manifestazioni socio-affettive fra pari, al linguaggio sessualizzato o "volgare", al fine di evitare prevaricazioni e imbarazzo o disagio, i docenti intervengono per favorire nei bambini un buon rapporto con il proprio corpo e per far percepire meglio eventuali violazioni dei limiti di prossimità o di "confidenza" ed imparare ad opporvisi, per far acquisire fiducia nelle proprie sensazioni e nel proprio intuito e determinazione nel rifiutare i contatti anche "a distanza" sgradevoli o "strani", per rendere consapevoli gli alunni del diritto al rispetto dei propri limiti e di quelli altrui, per far capire ai ragazzi che l'interazione on-line deve sottostare a delle regole di buon comportamento, né più né meno della comunicazione a viso aperto, quale quella della vita reale.

Inoltre la scuola, qualora rilevi una situazione psico-socio-educativa particolarmente problematica, convoca i genitori o gli esercenti la potestà per valutare con loro a quali risorse territoriali possono rivolgersi. Consiglia altresì di servirsi dello sportello di ascolto psicologico gratuito attivo presso la scuola. Promuove e supporta la richiesta delle famiglie rivolta ai Servizi Sociali dell'Ente Locale per la fruizione di servizi socio-educativi comunali e alla ASL per quanto di competenza psicologica e psicoterapeutica (Pediatria, Neuropsichiatria infantile, Consultorio Familiare).

